EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique

Modello di legge cantonale sulle borse di studio

del 6 giugno 1997

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Principio

1 Il Cantone concede borse di studio sotto forma di assegni o prestiti per i costi della formazione.

2 Le borse di studio sono concesse nella misura in cui le possibilità economiche della persona interessata, dei genitori, di altre persone obbligate per legge e di altri terzi sono insufficienti.

Art. 2 Assegni e prestiti

1 Le borse di studio per la prima formazione sono in principio concesse sotto forma di assegni. Per la seconda formazione, la formazione continua nonchè in casi particolari, sono concessi prestiti in complemento o in sostituzione agli assegni.

2 Gli assegni consistono in versamenti unici o periodici, senza obbligo di restituzione, tali da permettere ai beneficiari di iniziare, continuare o terminare una formazione.

3 I prestiti consistono in versamenti subordinati a restituzione da parte dei beneficiari.

Art. 3 Regolamentazione cantonale uniforme

Tutte le formazioni per le quali sono concesse borse di studio sottostanno ai medesimi principi, che sono applicati in modo uniforme.

Art. 4 Collaborazione

Nell'intento di armonizzare il sistema delle borse di studio in Svizzera, il Cantone collabora con gli altri cantoni e con i gruppi attivi a livello svizzero.

Sezione 2 Disposizioni particolari

Art. 5 Beneficiari

Hanno diritto a borse di studio, se hanno il loro domicilio in materia di borse di studio nel Cantone:

a le persone di nazionalità svizzera,
b. le persone di nazionalità straniera in Svizzera da cinque anni,
c. i rifugiati e gli apolidi riconosciuti dalla Svizzera.

Art. 6 Domicilio in materia di borse di studio

1 Il/la richiedente ha il domicilio in materia di borse di studio nel Cantone, se i suoi genitori vi hanno il loro domicilio civile o l'autorità tutoria competente in ultima istanza la sua sede.

2 Le persone di nazionalità svizzera che intendono seguire una formazione in Svizzera, i cui genitori sono domicilati all'estero, hanno il domicilio in materia di borse di studio nel Cantone, se sono attinenti dello stesso. Lo stesso vale per le persone di nazionalità svizzera, orfane di padre e madre, domiciliate all'estero. Se una persona è cittadina di più cantoni, fa stato per la sua attinenza la cittadinanza più recente.

3 I rifugiati e gli apolidi maggiorenni, orfani di padre e madre o i cui genitori risiedono all'estero, hanno il loro domicilio in materia di borse di studio nel Cantone, se sono stati assegnati allo stesso. È riservato il cpv. 5.

4 Le persone di nazionalità straniera maggiorenni, orfane di padre e di madre o i cui genitori risiedono all'estero, hanno il loro domicilio in materia di borse di studio nel Cantone, se vi hanno il loro domicilio civile. È riservato il cpv. 5.

5 Le persone maggiorenni che, dopo aver terminato una prima formazione, sono state domiciliate nel Cantone per due anni senza interruzioni e si sono rese finanziariamente indipendenti esercitando un'attività lucrativa, senza seguire parallelamente una formazione, vi hanno il loro domicilio in materia di borse di studio. Il governo della famiglia è considerato quale attività lucrativa.

Art. 7 Validità del domicilio

Una volta costituito, il domicilio in materia di assegni di studi resta valido fino alla costituzione di uno nuovo.

Art. 8 Formazioni oggetto di borse di studio

1 Danno diritto a borse di studio le seguenti formazioni riconosciute dal Cantone:

a. la formazione preparatoria ad una formazione professionale,
b. la formazione richiesta per raggiungere l'obiettivo professionale perseguito (prima formazione),

c. la formazione continua,
d. la seconda formazione,
e. la riconversione resa necessaria dalla congiuntura economica o da motivi di salute, nella misura in cui essa non sia finanziata da un'assicurazione sociale o da altri terzi.

2 Il principio della libera scelta della formazione nell'ambito delle formazioni che danno diritto a borse di studio è rispettato.

3 Se la formazione è seguita all'estero, in un altro Cantone o in un'istituzione privata, pur essendo offerta nel Cantone o in un'istituzione pubblica, l'autorità competente può considerare, per il calcolo delle borse di studio, i costi della variante meno dispendiosa, nella misura in cui le formazioni si equivalgono.

Art. 9 Determinazione dell'importo

1 La borsa di studio copre i costi necessari per il mantenimento e per lo svolgimento della formazione, nella misura in cui essi superano il contributo personale ragionevolmente esigibile dal/dalla richiedente, dai suoi genitori, da altre persone obbligate per legge e/o da altri terzi.

2 Tenuto conto delle norme svizzere, può essere stabilito un importo massimo da destinare ai costi di mantenimento e di formazione (costo massimo riconosciuto).

3 Quale contributo di terze persone può essere computata al massimo la parte di reddito al di sopra del minimo vitale della persona in questione e della sua famiglia. La sostanza è considerata in modo adeguato.

4 Le possibilità economiche dei genitori sono considerate solo parzialmente se il/la richiedente ha già compiuto una prima formazione e ha almeno 25 anni o ha esercitato – prima della nuova formazione e durante almeno due anni – un'attività lucrativa che gli permette di essere finanziariamente indipendente.

5 Nel rispetto dei principi suddetti, sono ammessi importi forfettari.

Art. 10Durata

1 Le borse di studio sono concesse per la durata normale della formazione.

2 In casi debitamente motivati, le borse di studio sono concesse oltre la durata normale della formazione.

Art. 11Cambiamento di formazione

1 Se, per motivi importanti, si rende necessario un cambiamento di formazione prima del suo termine, la borsa di studio sarà concessa anche per la nuova formazione.

2 L'autorità competente può formulare riserve e/o porre condizioni.

Art. 12Restituzione

1 L'assegno va restituito:

a. se è stato concesso sulla base di false indicazioni o se sono stati sottaciuti fatti determinanti,
b. se esso non è utilizzato per la formazione per la quale è stato richiesto.

2 Il diritto alla restituzione si prescrive se non è fatto valere dall'autorità competente entro il termine di un anno dalla conoscenza di un motivo di restituzione, ma al più tardi trascorsi dieci anni dal versamento dell'assegno.

Art. 13Procedura

Il Consiglio di Stato regola la procedura.

Art. 14Competenza

Il dipartimento competente assicura l'applicazione della legge.

Sezione 3 Rimedi di diritto

(disposizioni cantonali)

Sezione 4 Disposizioni finali

(disposizioni cantonali)